




Comune di Mezzago

Regolamento di Polizia Mortuaria

dicembre 2023



Adottato con delibera C.C. n. del
Approvato con delibera C.C. n. del

CREDITS

> COMUNE DI MEZZAGO

Sindaco

Massimiliano Rivabeni

Vicesindaco

Lorenzo Roberto Macchiavelli

Assessore urbanistica, edilizia privata e sviluppo sostenibile

Attilia Visconti

Ufficio Assetto del territorio

Giovanni Colnaghi (resp.), Emilio Brambilla

Anagrafe e servizi demografici

Michele Panariello (resp.), Ilaria Cattaneo

> CENTRO STUDI PIM

Direttore

Franco Sacchi

Gruppo di progettazione

Dario Corvi [Capo progetto]

Cristina Trevia [Consulente esterno]

IST_04_23_ELA_TE03

Sommario

TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Oggetto.....	6
Art. 2 - Competenze.....	6
Art. 3 - Responsabilità.....	7
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	8
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	8
CAPO III - FERETRI.....	8
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	8
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Art. 10 - Fornitura gratuita di casse	10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	10
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	11
Art. 13 - Norme generali per i trasporti.....	11
Art. 14 - Riti religiosi.....	12
Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale.....	12
Art. 16 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti.....	13
TITOLO II _ CIMITERI	14
CAPO I - CIMITERI	14
Art. 20 - Cimitero comunale.....	14
Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	14
Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero.....	14
Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
Art. 24 - Disposizioni generali.....	15
Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale.....	15
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	16
Art. 26 - Inumazione	16
Art. 27 - Cippo	16
Art. 28 - Tumulazione	16
Art. 29 - Deposito provvisorio.....	17
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
Art. 30 - Esumazioni ordinarie	18

Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	18
Art. 32 - Esumazione straordinaria.....	18
Art. 33 - Estumulazioni	18
Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	19
Art. 35 - Raccolta delle ossa.....	19
Art. 36 - Oggetti da recuperare	19
Art. 37 - Disponibilità dei materiali	20
CAPO V - CREMAZIONE	20
Art. 38 - Crematorio	20
Art. 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	20
Art. 40 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri.....	20
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....	22
Art. 41 - Orario	22
Art. 42 - Disciplina dell'ingresso	22
Art. 43 - Divieti speciali	22
Art. 44 - Riti funebri	23
Art. 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	23
Art. 46 - Fiori e piante ornamentali	23
Art. 47 - Materiali ornamentali	24
Art. 48 - Mantenimento viali e parti comuni.....	24
TITOLO III _ CONCESSIONI	25
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	25
Art. 49 - Sepolture private	25
Art. 50 - Durata delle concessioni.....	25
Art. 51 - Modalità di concessione.....	26
Art. 52 - Uso delle sepolture private.....	26
Art. 53 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione	27
Art. 54 - Costruzione dell'opera - Termini	28
Art. 54/bis - Nuovi campi cimiteriali – Specifiche tecniche.....	28
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	28
Art. 55 - Divisione, Subentri.....	28
Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato	29
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	29
Art. 57 - Revoca	29
Art. 58 - Decadenza	30
Art. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	30
Art. 60 - Estinzione.....	31
TITOLO IV _ ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO	32
CAPO I - OBBLIGHI DELLE IMPRESE	32
Art. 61 - Obblighi imprese appaltatrici.....	32
Art. 62 - Lavori appaltati dal Comune	32
Art. 63 - Esecuzione lavori per conto di privati.....	32
Art. 64 - Accertamento lavori eseguiti.....	32

Art. 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura private e collocazione di ricordi funebri	33
Art. 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo	33
Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali	33
Art. 68 - Orario di lavoro.....	34
Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti....	34
Art. 70 - Vigilanza.....	34
Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	34
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	35
Art. 72 - Funzioni – Licenza.....	35
Art. 73- Divieti	35
TITOLO V _ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	36
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	36
Art. 74 - Mappa	36
Art. 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura	36
Art. 76 - Registro delle concessioni	36
Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	37
Art. 78 - Schedario dei defunti	37
Art. 79 - Scadenzario delle concessioni	37
Art. 80 – Illuminazione votiva.....	37
CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	38
Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	38
Art. 82 - Cautele	38
Art. 83 - Concessioni pregresse	39
Art. 84 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento dei rapporti concessori.....	39
Art. 85 - Sanzioni.....	39

TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in accordo alle vigenti disposizioni di legge e a integrazione delle norme di cui:
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
 - al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune;
 - al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";
 - alle leggi regionali Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e 08/02/2005, n. 6;
 - al Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022 n. 4 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune esercita le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinandone gli aspetti organizzativi e le relative modalità di esecuzione.

L'Amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici per la verifica del presente regolamento.

Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto e lavori pertinenti secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.
2. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per l'attività esercitata.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale, del Segretario generale e dei Responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, decedute sulla pubblica via individuate dal successivo art.12, primo comma;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, individuato secondo le esigenze del Comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza di disposizioni degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono deposti in ossario comune, i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune e determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune può stabilire accordi e/o convenzioni con altri Enti o strutture al fine di avvalersi di depositi di osservazione e di obitori situati presso ospedali, istituti sanitari o altri edifici particolari rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, di cui agli artt. 8 – 11 del D.P.R. n. 285/90, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
La verifica e la chiusura del feretro deve essere effettuata secondo le prescrizioni dell'art. 8 del R.R. 4/2022 e suoi allegati.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del personale incaricato ai sensi del precedente art. 8, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone:
 - a) indigenti
 - b) appartenenti a famiglia bisognosa
 - c) defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b)
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante e impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco disporrà gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.
4. Il personale incaricato di cui al precedente art. 8 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, avvalendosi della ATS per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 13 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R.R. 4/2022 e al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. Il trattamento antiputrefattivo non è obbligatorio per il trasporto di cadaveri entro i confini regionali, ai sensi dell'art. 72 c. 5bis della L.R. 33/2009, ad eccezione dei casi di all'art. 72 c. 5ter della medesima legge.
Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra agli uffici comunali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
2. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/ 90 e art. 9 del R.R. 4/2022, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il parere dell'ATS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quanto previsto al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.16 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Sindaco, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ATS, prescriverà le norme relative al cadavere, alle onoranze, o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ATS disporrà, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
Al decreto è successivamente allegato il nulla osta relativo alla verifica di cui all'art. 8.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 del R.R. 4/2022..
4. Per l'affido delle ceneri, ai fini della dispersione, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione, di cui agli articoli 13 e 17 del R.R. n. 4 del 16/06/2022.

TITOLO II _ CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 20 - Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, il Comune provvede al servizio del seppellimento mediante il Cimitero comunale situato in Via Roma.

Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, avvalendosi della ATS per gli aspetti igienico sanitari.
Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Hanno inoltre diritto alla sepoltura nel cimitero le salme o i resti di:
 - a) persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 10 anni;
 - b) persone che abbiano residenti nel Comune il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado di parentela;
 - c) che abbiano il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto già sepolto nel cimitero del Comune;
3. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti accolte nel cimitero le salme delle persone che in vita risultano essere state concessionarie di sepoltura privata.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/90 di cui all'art. 18 del R.R. 4/2022.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90 e dal successivo art. 28.

Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è redatto ai sensi dell'art. 18 del R.R. 4/2022 e ss.mm.ii. tenendo conto in particolare:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) della necessità di adeguamento e ristrutturazione delle strutture cimiteriali alle prescrizioni degli articoli 18 e 23 del R.R. n. 4 del 16/06/2022 e suoi Allegati
 - g) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazione individuali;
 - d) cellette ossario;
 - e) cellette cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) Giardino delle Rimembranze (area per dispersione ceneri).
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi risulta nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90 e all'Allegato II del R.R. 4/2022.
 4. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, prevedendone le dimensioni.
 5. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone all'articolo 21 del R.R. n. 4 del 16/06/2022.

Art. 27- Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una stele secondo le caratteristiche fissate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. L'installazione di quanto al precedente comma, nonché la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR. n. 285/90.

Art. 28 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, alle caratteristiche costruttive e dimensionali delle tumulazioni, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n. 285/90, all'art. 22 e allegato III del RR 4/2022.
4. Qualora le dimensioni lo consentano, è possibile la collocazione fino a un limite massimo di due cassette di resti o di urne cinerarie in un unico tumulo, già dato in concessione per la tumulazione di uno o più feretri.
In assenza di una precedente concessione la collocazione di urna cineraria è consentita in celletta ossario o cineraria o in colombaro, previa formale concessione soggetta al pagamento del canone vigente al momento della concessione stessa.
5. I manufatti per le tumulazioni devono consentire l'inserimento del feretro dall'alto.
6. Le spese concernenti la realizzazione dei manufatti per le sepolture private a sistema di tumulazione sono a carico dei concessionari o degli aventi causa.
7. Ai fini di un futuro riutilizzo di ogni singolo manufatto ipogeo privo di vestibolo o di spazio liberabile, è necessario che l'Amministrazione comunale effettui le specifiche verifiche strutturali di cui all'art. 23 del R.R. n. 4 del 16/06/2022 e di cui dovrà rendicontare all'ATS nella redazione dei futuri aggiornamenti del presente Regolamento e del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 29 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 mesi.
2. Per quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma, è richiesta, a garanzia, la costituzione di un deposito cauzionale in misura pari al 50% del costo della tumulazione. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
3. E' consentita, con modalità analoghe ai commi precedenti, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono pari a quanto previsto dagli artt.82 e 85 del DPR 285/90, Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31/07/1998 e D.P.R. n 254 del 15/07/2003. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge di norma dopo il periodo ordinario di inumazione di 10 anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie si svolgono, tranne casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, nel periodo da ottobre ad aprile.
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. E' compito del personale incaricato dal Sindaco stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
4. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale.

Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Sindaco autorizza le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio dei Comune.
Tali operazioni vengono registrate dagli uffici comunali, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente gli uffici comunali curano la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

Art. 32 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale dell'ATS all'uopo delegato.

Art. 33 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno gli uffici comunali curano la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
Tale elenco sarà esposto nel Comune e nel cimitero e vi resterà per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione fissata.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si applicano le disposizioni in materia di leggi sanitarie in vigore.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 115/2022.

Art. 35 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata; in tal caso si applica quanto previsto dal precedente articolo 34.

Art. 36 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso scritto al personale addetto al Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici comunali.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati agli uffici comunali che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un

periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 38 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, l' comma, del DPR n. 285/90, è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e come disposto dall'art. 15 del R.R. 4/2022.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 40 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o si provveda all'affidamento dell'urna cineraria.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR n. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. L'assegnazione della celletta cineraria viene fatta secondo numerazione progressiva, cominciando da una estremità inferiore sinistra di ciascun campo e procedendo in senso verticale senza interruzione. Non sono ammesse deroghe a tale criterio di assegnazione.
5. E' possibile il posizionamento di due ampolle in un'unica celletta, previa verifica delle relative dimensioni.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
7. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare avviene secondo quando disposto dalla dall'art. 3 della L. 130/2001 attraverso presentazione di una dichiarazione che dovrà essere conforme a modello regionale come disposto dall'art. 15 del R.R. 4/2022. Il familiare a cui verranno affidate le ceneri verrà individuato per espressa volontà del defunto, sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o per volontà manifestata dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare affidatario dell'urna cineraria.
8. Qualora il defunto avesse disposto per la dispersione delle ceneri, questa avverrà con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, c. 1 della L. 130/2001, in ossequio alle disposizioni dell'art. 73 della L.R. 33/2009 e dell'art. 14 del R.R. n. 4/2022.

La dispersione potrà avvenire nei luoghi seguenti:

- a) cimitero in luogo appositamente individuato, denominato Monumento alla memoria ("Giardino delle Rimembranze" ai sensi dell'art. 26 RR 4/2022);
- b) natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, come dettagliatamente indicato dalla Legge 130 del 2001 purché in orari diurni e con le seguenti modalità:
 - a. in aree pubbliche, lontano dai centri abitati ed a una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi in luoghi non frequentati da turisti; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
 - b. in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro;
 - c. nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché la dispersione avvenga nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in

cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile;

d. È consentita la dispersione in aria (al vento).

Qualora il defunto non avesse disposto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, del D.lgs 285/1992, nonché ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo; la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dalle Autorità Amministrative competenti.

9. La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3 - Legge 130/2001.
10. Laddove l'affidatario dell'urna volesse recedere dall'affidamento delle ceneri, potrà conferirle al cinerario comune, o destinarle alla tumulazione.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco in presenza di comprovati motivi.

Art. 42 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, ad eccezione dei mezzi utilizzati:
 - dalle ditte operanti nell'ambito cimiteriale per lavori commissionati da privati o dell'amministrazione comunale, previa autorizzazione temporanea rilasciata dagli uffici comunali;
 - dalle persone con ridotta capacità motoria permanente o temporanea e persone detentrici del contrassegno europeo per disabili rilasciato dal proprio Comune di residenza, anche con accompagnatore.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatta eccezione per i cani-guida per ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 43 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- l) qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 44 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere collocati solo i manufatti di cui al precedente art. 27. Verrà ingiunta la rimozione delle installazioni diverse da quelle autorizzate.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
4. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con

deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al Cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 47 - Materiali ornamentali

1. Sulle tombe private potranno essere collocati solo i materiali ornamentali autorizzati. E' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di m. 1,50 e non invadano le tombe od i passaggi attigui.
2. Il Comune farà rimuovere gli ornamenti, anche se provvisori e temporanei, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, nonché di provvedere alla rimozione di quello pericolanti collocati sopra sepolture abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2, nonché quelli di cui ai precedenti artt. 45 e 46, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

Art. 48 - Mantenimento viali e parti comuni

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

TITOLO III _ CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 25, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepoltura individuali;
 - b) sepoltura per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge n.142/90, previa assegnazione del manufatto o dell'area.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 50 - Durata delle concessioni

1. 1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, salvo quelle già in essere alla data di approvazione del citato D.P.R..
La durata è fissata in:
 - a) 50 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura, individuali e collettive;
 - b) 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali e collettive;
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta dietro il pagamento del canone di concessione vigente per una durata fissata in:
 - a) 30 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura, individuali e collettive;
 - b) 20 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie, individuali e collettive.
3. Non sono rinnovabili le concessioni in essere già rinnovate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Art. 51 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti e le nicchie cinerarie.
L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture individuali non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo comma, a favore del coniuge o di un parente di 1° grado in linea retta, superstite del defunto, o di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado.
Tale condizione è, altresì, estesa al convivente del concessionario, purché sia dimostrabile che la convivenza aveva avuto inizio almeno due anni prima ed era ancora in essere al momento della morte del concessionario.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. In caso di concessione di sepolture in due tempi successivi, riguardanti le concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le seguenti condizioni:
 - a) azzeramento della concessione precedente senza alcun rimborso da parte del Comune;
 - b) rilascio di nuova concessione per le due salme con le modalità vigenti all'atto della seconda concessione;
 - c) per la collocazione della cassetta con i resti o dell'urna cineraria, ai sensi dell'art. 40, viene applicato il 75% della tariffa in vigore per un ossario.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 52 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del DPR n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta di ogni grado, nonché quelli in linea collaterale e gli affini fino al 3° grado.
Il convivente del concessionario, salvo diversa disposizione del concessionario stesso, acquisisce gli stessi diritti delle persone di cui al precedente paragrafo, purché ricadano le condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 51.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al Sindaco che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi di cui al comma precedente.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 53 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora i manufatti di cui al precedente comma, a causa del tempo o delle intemperie, vengano a cadere e quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale addetto al cimitero ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del personale medesimo non siano stati ritirati o sistemati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Qualora il concessionario non provveda per due anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 54 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 63 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 54/bis - Nuovi campi cimiteriali – Specifiche tecniche

1. I nuovi campi cimiteriali dovuti ad ampliamenti o riordino di campi esistenti devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale e dalla Giunta Comunale con apposito progetto.
2. E' fatto obbligo ai concessionari utilizzare esclusivamente lastre tombali e accessori come da progetto approvato, senza aggiunte o modifiche nella disposizione e nell'uso dei materiali.
3. Relativamente al simbolo religioso, è possibile concedere la deroga in presenza di richieste adeguatamente motivate.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 55 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici comunali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in

favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

5. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Salvo i casi di cui al precedente comma, la rinuncia alla concessione comporta la decadenza da qualsiasi diritto o rivalsa nei confronti del Comune.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53, anche in caso di tomba con concessione perpetua stipulate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, compiute le accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo in ordine di grado ai sensi del Codice Civile.

2. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodiché, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
2. Nel caso di tombe con concessione perpetua stipulata preventivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, le tombe divengono di proprietà comunale per accessione (artt. 934 – 938 codice civile), avendo di fatto prodotto la contemporanea demanialità del manufatto stesso per effetto dell'art. 825 codice civile.
3. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere reclamato dal concessionario o avente titolo previa istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza.

Art. 60 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90 e RR n. 4/2022.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV _ ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

CAPO I - OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 61 - Obblighi imprese appaltatrici

1. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune o di privati e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto, nonché alla normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 62 - Lavori appaltati dal Comune

1. Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.
E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale; in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 63 - Esecuzione lavori per conto di privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di sepolture private, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, e depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.
L'ammontare di tali depositi è fissato dal Comune.
2. Il consumo di acqua e corrente elettrica sarà addebitato con tariffa stabilita dal Comune.
3. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.
Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 64 - Accertamento lavori eseguiti

1. Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
 - sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
 - siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
 - siano stati liquidati eventuali danni a persone;
 - sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.
2. Al termine dei lavori, l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto. Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 dei D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio tecnico comunale. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, lapidi, ricordi, e similari, anche se appartenenti a defunti non collocati all'interno della sepoltura, ma, comunque entro i limiti di cui al precedente art. 45.

Art. 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. In riferimento alle "terre e rocce" da scavo si rinvia al Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 e smi e alle Linee Guida approvate dal Consiglio SNPA con Delibera n.54/2019 in data 9 maggio 2019. Ad integrazione, si rimanda anche alla Dgr 15 dicembre 2022 n. XI/7564.

Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio tecnico comunale in funzione degli orari di accesso del pubblico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 68 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 70 - Vigilanza

1. Il personale addetto al Cimitero, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. L'Ufficio tecnico comunale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) Al personale suddetto è vietato:
 - e) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - i) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
2. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 72 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti agli interessati, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 73- Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V _ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Mappa

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.

Art. 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura

1. All'interno del Cimitero comunale può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 76 - Registro delle concessioni

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
Detto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - j) numero della posizione e individuazione del campo;
 - k) la presenza di animali d'affezione come indicato dall'art. 29 del R.R. 4/2022.

Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 78 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
Gli Uffici comunali, sulla scorta del registro di cui all'art. 75, terranno annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui al comma 1 lett. j) dell'art. 75.

Art. 79 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei contratti è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private scadute per le quali saranno programmate le esumazioni nell'anno successivo. Detto elenco sarà affisso all'albo pretorio comunale nonché presso il cimitero.
3. E' facoltà del Responsabile del Servizio, per ragioni tecniche organizzative procedere alle estumulazioni per singoli blocchi.
4. L'ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di estumulazione.

Art. 80 – Illuminazione votiva

1. Il Comune fornisce il servizio di illuminazione votiva, che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento. Il servizio deve essere richiesto dall'interessato al Comune
 - a) Tariffe
Il canone per il servizio di illuminazione votiva è determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Il canone del servizio viene versato annualmente attraverso bollettini MAV emessi dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario viene individuato quale titolare dell'utenza del servizio di illuminazione votiva.
Il canone comprende tutte le spese di esercizio, manutenzione, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Per le concessioni in essere, il mancato pagamento del canone per il servizio di illuminazione votiva anche per una sola annualità comporta l'immediata interruzione del servizio.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

b) Obblighi dell'utente

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto d'utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazione alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicata per iscritto al competente ufficio comunale. È preclusa qualsiasi possibilità di sospendere i pagamenti stabiliti; è possibile la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, laddove applicabili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti progressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.),

l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 84 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo quanto disposto agli artt. 58 e 59 del presente Regolamento.

Art. 84 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento dei rapporti concessori

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 85 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00.= a € 400,00.=